

Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – INTRODUZIONE GENERALE

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100. Per gli Enti locali il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

A norma dell'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, deve essere effettuata, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute. In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un “piano di riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà “esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non

strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito

territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

delle società **prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti**;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinq*ues dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13/28.04.2015 e trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Piemonte in data 20 maggio 2015.

La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10/27.04.2016.

II – LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE

1. Le partecipazioni societarie

Le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 sono le seguenti:

DIRETTE

1. ACQUA NOVARA VCO Spa con una quota dello 0,225 %;
2. CON.SER. VCO S.p.A. con una quota del 1,66%
3. VCO SERVIZI S.p.A. (in liquidazione) con una quota del 1,66 %
4. Basso Toce Impianti S.r.l con quota del 17,64 % (società cancellata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio del VCO dal 9.11.2016 per effetto della incorporazione della stessa per fusione nella società Acqua Novara VCO spa.)

INDIRETTE

1. VCO TRASPORTI SRL essendo socio unico della stessa la società VCO Servizi Spa con il 100/100 delle quote;
2. SAIA Spa essendo partecipata per il 10,47 % della società VCO Servizi spa.

2. Associazionismo

Questo ente aderisce e partecipa anche ai seguenti ulteriori soggetti giuridici:

- Alla Comunità Montana dei due laghi, del Cusio, del Mottarone e della Val Strona, avente sede a Omegna, in liquidazione;
- All'Unione dei Comuni del Cusio e del Mottarone, costituita dai comuni di Omegna, Gravellona Toce, Baveno, Casale Corte Cerro e Stresa, avente sede a Omegna;
- Al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, costituito ai sensi della LR n. 24/2002, con sede a Verbania, con una quota del 1,924%;
- Al Consorzio Servizi Socio Assistenziali –CISS Cusio, avente sede a Omegna;
- All'Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola – Piero Fornara, avente sede a Novara, con una quota dello 0,32%;
- Al Consorzio case di vacanza dei Comuni Novaresi con una quota dello 0,72%;
- All'Associazione Ecomuseo del lago d'Orta e Mottarone – Associazione senza scopo di lucro costituita il 14 maggio 1997 da enti pubblici e privati (Il Comune di Casale Core Cerro è socio sostenitore).

L'adesione alle "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto della presente revisione straordinaria.

III - REVISIONE STRAORDINARIA

(I dati relative alle società sotto riportate sono stati ricavati in parte dalle visure camerali e in parte acquisiti dal personale delle società stesse)

PARTECIPAZIONI DIRETTE**1. ACQUE NOVARA VCO SPA**

RAGIONE SOCIALE: Acqua Novara VCO spa

SEDE LEGALE: Via Triggiani, 9 Novara

DATA DI COSTITUZIONE: 22/12/2006

DURATA DELLA SOCIETA': Sino al 31/12/2027

FORMA GIURIDICA: società per azioni a intero capitale pubblico locale

OGGETTO SOCIALE: gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi.

SOCI: sono soci n.151 comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola e della Provincia di Novara. Quota di partecipazione dell'ente 0,225 %

ORGANI SOCIETARI: Consiglio di Amministrazione composto da n 5 componenti

PERSONALE: il totale del personale al 31.12.2015 è di n. 265 unità e al 31.12.2016 è di n. 264 unità.

RISULTATI D'ESERCIZIO

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
€ 857.066,00	€ 2.363.706,00	€ 1.739.715,00	€ 2.066.506,00	€ 3.653.414,00

FATTURATO MEDIO dell'ultimo triennio: superiore a 500.000 Euro.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Stante la particolare natura ed attività della società e verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt.4 e 20 del Dlgs 175-2016, si conferma il mantenimento della partecipazione nella stessa come previsto in sede di approvazione del precedente piano di razionalizzazione (deliberazione C.C. n. 13/28.04.2015)

2. CONSERVCO SPA

RAGIONE SOCIALE: ConSer VCO SpA

SEDE LEGALE: Via Olanda, 55 – VERBANIA

DATA DI COSTITUZIONE: 02.02.2004

DURATA DELLA SOCIETA': Sino al 31.12.2033

FORMA GIURIDICA: Società per azioni a intero capitale pubblico locale costituita ai sensi dell'art. 113 comma 4, lettera a) e comma 5, e dell'art. 113 bis comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 14 del decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269

CONTROLLO ANALOGO: ai sensi dell'art. 14 dello statuto, il controllo analogo sulla società in house providing viene esercitato dall'Assemblea Consortile del Coub VCO e dal Comitato di controllo e coordinamento

OGGETTO SOCIALE: Gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti nonché erogazione di servizi di gestione dei rifiuti urbani. Gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica o privi di rilevanza economica

SOCI: Sono soci tutti i Comuni della provincia del VCO oltre a Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola. Quota di partecipazione dell'Ente 1,66%

ORGANI SOCIETARI: Amministratore Unico

PERSONALE: il totale del personale al 31 dicembre 2015 è pari a n. 252 unità e alla data del 31.12.2016 è di n. 248 unità.

RISULTATI D'ESERCIZIO

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
€ 77.660	€ -274.256	€ 12.045	€ - 84.534	€ 5.863

FATTURATO MEDIO dell'ultimo triennio: superiore a 500.000 Euro.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Si conferma il mantenimento della partecipazione come già stabilito in sede di piano di razionalizzazione approvato con deliberazione n.13/2015, in quanto la Società rispetta i requisiti previsti dagli art. 4 e 20 del T.U.S.P. D.Lgs 175/2016.

3. VCO SERVIZI SPA (in liquidazione)

RAGIONE SOCIALE: VCO Servizi SpA

SEDE LEGALE: Via Olanda, 55 – VERBANIA

DATA DI COSTITUZIONE: 14.10.2011

DURATA DELLA SOCIETA': Sino al 31.12.2030

FORMA GIURIDICA: Società per azioni

OGGETTO SOCIALE: La società ha per oggetto l'esercizio non nei confronti del pubblico, ai sensi ed in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione di partecipazione in altre società e imprese esercenti attività industriale, commerciale o finanziaria, nonché esercenti attività di prestazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica tra i quali l'attività di trasporto anche pubblico di persone di cui al D.Lgs 422 del 1997 e i servizi connessi all'attività di trasporto, oltre alle attività strumentali e connesse.

SOCI: sono soci 46 Comuni della provincia del VCO oltre a Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola. Quota di partecipazione dell'ente 1,66%

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: Con il verbale in data 19.12.2014 rep. 1242 raccolta 968 dell'Assemblea straordinaria della società, redatto dal notaio Auciello Angela di Villadossola, è stato disposto lo scioglimento anticipato della stessa con effetto dal 31 dicembre 2014 e la messa in liquidazione.

ORGANI SOCIETARI: un liquidatore senza compenso

RISULTATI D'ESERCIZIO

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
€ -3.433,00	€ -2.971,00	€ -443.443,00	€ 5.246,00	€ 27.935,00

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Si dà atto della **messa in liquidazione della Società VCO Servizi spa** giusto verbale in data 19.12.2014 rep. 1242 raccolta 968 dell'Assemblea Straordinaria della società, redatto dal notaio Auciello Angela di Villadossola.

Per effetto della messa in liquidazione della Società VCO Servizi spa, sono attribuite a questo Ente le quote del capitale sociale della società VCO Trasporti srl nella medesima percentuale (1,66) delle quote di capitale sociale possedute dal Comune di Casale Corte Cerro nella società VCO Servizi spa.

4. BASSO TOCE IMPIANTI SRL (fusione per incorporazione in Acqua Novara Vco)

RAGIONE SOCIALE Basso Toce Impianti srl

SEDE LEGALE: Corso Sempione 202 – GRAVELLONA TOCE

DATA DI COSTITUZIONE: 25.01.1993

DURATA DELLA SOCIETA': Sino al 31.12.2050

FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata

OGGETTO SOCIALE: Gestione della detenzione della proprietà di reti e impianti tecnologici relativi all'erogazione del servizio idrico integrato; svolgimento di attività strumentali connesse e complementari a quelle sopra indicate.

SOCI: sono soci n. 4 comuni: Verbania, Gravellona Toce, Baveno, Casale Corte Cerro. Quota di partecipazione dell'ente 17,64%

PERSONALE: Società priva di dipendenti

RISULTATI D'ESERCIZIO

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
€ -20.725,00	€ -2.279,00	€ 7.008,00	€ 12.881,00	€ 11.947,00

FATTURATO MEDIO dell'ultimo triennio: inferiore a 500.000 Euro.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Con il presente documento di revisione straordinaria, questa Amministrazione dà atto che la predetta società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del VCO in data 9 novembre 2016 per effetto della **incorporazione per fusione nella società Acqua Novara VCO spa** avente sede legale a Novara.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

1. VCO TRASPORTI SRL

RAGIONE SOCIALE: Vco trasporti srl

SEDE LEGALE: Via Olanda n. 55 Verbania

DATA DI COSTITUZIONE: 27/11/2000

DURATA DELLA SOCIETA': Sino al 31.12.2050

FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata

OGGETTO SOCIALE: gestione del servizio di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana.

SOCI: n. 1 socio unico società VCO Servizi spa con il 100/100 delle quote

RISULTATI D'ESERCIZIO

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
€ 7.935,00	€ 9.938,00	€ 8.424	€ 5.974	€ 31.959

FATTURATO MEDIO dell'ultimo triennio: superiore a 500.000 Euro.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Con il presente documento di revisione straordinaria questa Amministrazione prende atto che, a seguito dello scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società VCO Servizi spa, saranno attribuite a questo Ente le quote del capitale sociale della società VCO Trasporti srl nella medesima percentuale delle quote di capitale sociale possedute dall'ente nella società VCO Servizi spa.

2. SAIA SPA (in concordato preventivo)

RAGIONE SOCIALE Saia Spa

SEDE LEGALE: Piazza Matteotti n. 7 Verbania Intra

DATA DI COSTITUZIONE: 05/07/1980

DURATA DELLA SOCIETA': Sino al 31.12.2050

FORMA GIURIDICA: Società per azioni

OGGETTO SOCIALE: Realizzazione e gestione di aree industriali attrezzate

SOCI: n. 15 (Intesa San Paolo spa – Unicredit spa – Fin Piemonte spa – Veneto banca società cooperativa – Vco servizi spa – ed altri). Quota di partecipazione della società VCO Servizi spa pari al 10,47 %

CORCORDATO PREVENTIVO

La società è in concordato preventivo approvato con provvedimento del Tribunale di Verbania n. 11/2014 del 21.5.2014.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Con il presente documento di revisione straordinaria, questa Amministrazione dà atto che la società è in concordato preventivo e rileva che non sussistono le condizioni per l'assunzione di alcuna determinazione.